

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 521/2000 della Commissione del 10 marzo 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	1
Regolamento (CE) n. 522/2000 della Commissione, del 10 marzo 2000, che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame disponibile nel corso del secondo trimestre 2000 nel quadro del regolamento (CE) n. 1866/95 .....	3
Regolamento (CE) n. 523/2000 della Commissione, del 10 marzo 2000, che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore del pollame disponibile nel corso del secondo trimestre 2000 nel quadro del regolamento (CE) n. 1396/98 .....	4
Regolamento (CE) n. 524/2000 della Commissione, del 10 marzo 2000, che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore del pollame disponibile nel corso del secondo trimestre 2000 nel quadro del regolamento (CE) n. 2497/96 .....	5
Regolamento (CE) n. 525/2000 della Commissione, del 10 marzo 2000, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2179/1999 .....	6
Regolamento (CE) n. 526/2000 della Commissione, del 10 marzo 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2180/1999 .....	7
Regolamento (CE) n. 527/2000 della Commissione, del 10 marzo 2000, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2176/1999 .....	8
Regolamento (CE) n. 528/2000 della Commissione, del 10 marzo 2000, relativo all'apertura di una gara per la vendita sul mercato interno di circa 14 000 tonnellate di riso detenute dall'organismo d'intervento greco .....	9
Regolamento (CE) n. 529/2000 della Commissione, del 10 marzo 2000, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 24 000 t di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese .....	11



Regolamento (CE) n. 530/2000 della Commissione, del 10 marzo 2000, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 4 428 t di segala detenuta dall'organismo d'intervento francese .....	12
* <b>Regolamento (CE) n. 531/2000 della Commissione, del 10 marzo 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio .....</b>	13
* <b>Regolamento (CE) n. 532/2000 della Commissione, del 10 marzo 2000, recante deroga al regolamento (CE) n. 658/96 che stabilisce alcune modalità della concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi .....</b>	15
Regolamento (CE) n. 533/2000 della Commissione, del 10 marzo 2000, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto .....	18

---

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

**Commissione**

2000/208/CE:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| * <b>Decisione della Commissione, del 24 febbraio 2000, recante modalità d'applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda il transito di prodotti di origine animale da un paese terzo verso un altro paese terzo, unicamente su strada, attraverso la Comunità europea <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2000) 468] .....</b> | 20 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

2000/209/CE:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| * <b>Decisione della Commissione, del 24 febbraio 2000, recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio e delle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE della Commissione per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria cui sono subordinate l'ammissione temporanea, la reintroduzione e le importazioni nella Comunità di cavalli registrati provenienti dalla Repubblica di Corea <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2000) 472] .....</b> | 22 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

2000/210/CE:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| * <b>Decisione della Commissione, del 25 febbraio 2000, che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile inclusione dello spinosad nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2000) 476] .....</b> | 24 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 521/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 10 marzo 2000**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 marzo 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	204	91,4
	212	158,6
	624	174,8
	999	141,6
0707 00 05	052	120,7
	068	81,3
	628	140,7
0709 10 00	999	114,2
	220	163,4
0709 90 70	999	163,4
	052	99,2
	204	67,6
	628	141,9
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	999	102,9
	052	45,1
	204	36,8
	212	37,9
	600	40,6
	624	54,0
0805 30 10	999	42,9
	052	60,1
	220	69,6
	600	95,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	75,0
	388	100,6
	400	92,6
	404	80,9
	508	84,6
	512	90,2
	528	97,2
	720	64,2
	728	93,4
	999	88,0
	0808 20 50	388
400		106,0
512		71,9
528		76,3
624		67,3
999		81,4

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 522/2000 DELLA COMMISSIONE****del 10 marzo 2000****che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame disponibile nel corso del secondo trimestre 2000 nel quadro del regolamento (CE) n. 1866/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1866/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore delle uova e del pollame del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia dall'altra <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1514/97 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

Per garantire la ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno aggiungere ai quantitativi disponibili per il periodo

dal 1° aprile al 30 giugno 2000 i quantitativi riportati del periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2000, la quantità disponibile in virtù del regolamento (CE) n. 1866/95 è indicata in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

(in t)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2000
50	600,00
60	600,00
70	600,00
75	120,00

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 29.7.1995, pag. 26.<sup>(2)</sup> GU L 204 del 31.7.1997, pag. 16.

**REGOLAMENTO (CE) N. 523/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 10 marzo 2000**  
**che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore del pollame disponibile nel corso del secondo**  
**trimestre 2000 nel quadro del regolamento (CE) n. 1396/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 1396/98 della Commissione, del 30 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio relativo all'importazione nella Comunità di prodotti originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,  
considerando quanto segue:  
Per garantire la ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno aggiungere ai quantitativi disponibili per il periodo

dal 1° aprile al 30 giugno 2000 i quantitativi riportati del periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2000, la quantità disponibile in virtù del regolamento (CE) n. 1396/98 è indicata in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2000.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

ALLEGATO

(in t)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2000
T1	500,00

<sup>(1)</sup> GU L 187 dell'1.7.1998, pag. 41.

**REGOLAMENTO (CE) N. 524/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 10 marzo 2000**

**che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore del pollame disponibile nel corso del secondo trimestre 2000 nel quadro del regolamento (CE) n. 2497/96**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2497/96 della Commissione, del 18 dicembre 1996, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1514/97 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Per garantire la ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno aggiungere ai quantitativi disponibili per il periodo

dal 1° aprile al 30 giugno 2000 i quantitativi riportati del periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2000, la quantità disponibile in virtù del regolamento (CE) n. 2497/96 è indicata in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2000.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

ALLEGATO

*(in t)*

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2000
II	700,00

<sup>(1)</sup> GU L 338 del 28.12.1996, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 204 del 31.7.1997, pag. 16.

**REGOLAMENTO (CE) N. 525/2000 DELLA COMMISSIONE****del 10 marzo 2000****relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2179/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2179/1999 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 3 al 9 marzo 2000 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 2179/1999.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 267 del 15.10.1999, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.



**REGOLAMENTO (CE) N. 526/2000 DELLA COMMISSIONE****del 10 marzo 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2180/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2180/1999 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 3 al 9 marzo 2000, è fissata una restituzione massima pari a 160,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2180/1999.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 267 del 15.10.1999, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 527/2000 DELLA COMMISSIONE****del 10 marzo 2000****relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2176/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2176/1999 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 3 al 9 marzo 2000 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 2176/1999.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 267 del 15.10.1999, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 528/2000 DELLA COMMISSIONE**

**del 10 marzo 2000**

**relativo all'apertura di una gara per la vendita sul mercato interno di circa 14 000 tonnellate di riso detenute dall'organismo d'intervento greco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

*Articolo 3*

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, lettera b), ultimo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre mettere in vendita sul mercato comunitario una quantità di circa 14 000 tonnellate di risone detenute dall'organismo d'intervento greco, secondo le modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione, dell'11 gennaio 1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli enti d'intervento <sup>(3)</sup>.
- (2) Tenuto conto del deterioramento del prodotto, conseguente al lungo periodo di magazzinaggio, è opportuno determinare il prezzo minimo di vendita di ogni partita messa in vendita, in funzione delle sue caratteristiche specifiche, secondo quanto disposto all'articolo 2, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3597/90 della Commissione relativo alle norme contabili per misure d'intervento implicanti l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1392/97 <sup>(5)</sup>.
- (3) Il comitato di gestione per i cereali, non ha emesso alcun parere nel termine impartito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento greco indice una gara, alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 75/91, per la vendita sul mercato interno di circa 14 000 tonnellate di risone da esso detenute.

*Articolo 2*

In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 75/91, le offerte presentate devono riguardare una partita intera.

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU L 350 del 14.12.1990, pag. 43.

<sup>(5)</sup> GU L 190 del 19.7.1997, pag. 22.

1. Il termine per la prima presentazione delle offerte è fissato al 21 marzo 2000, mentre il termine per l'ultima presentazione delle offerte è fissato al 4 aprile 2000.

2. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento greco:

DIDAGEP

Directorate General for the Administration of Purchases of Agricultural Produce

Acharnon Street 241

GR-10466 Athens

Tel.: (30-1) 865 99 41 e 867 31 49

Fax: (30-1) 862 93 73

*Articolo 4*

I prezzi minimi di vendita da rispettare sono i seguenti:

— Partita n. 1 Prezzo 185 EUR/t	
— Deposito Krokio Volos n. 514	(559,640 t)
— Partita n. 2 Prezzo 195 EUR/t	
— Deposito Krokio Volos n. 504	(1 815,650 t)
— Deposito Krokio Volos n. 511	(1 313,280 t)
— Partita n. 3 Prezzo 206 EUR/t	
— Deposito Miloi Giannitsa n. 4	(1 615,100 t)
— Deposito Miloi Giannitsa n. 5	(1 574,520 t)
— Partita n. 4 Prezzo 214 EUR/t	
— Deposito Miloi Giannitsa n. 2	(1 615,100 t)
— Partita n. 5 Prezzo 224 EUR/t	
— Deposito Miloi Giannitsa n. 1	(1 609,690 t)
— Deposito Miloi Giannitsa n. 3	(1 606,980 t)
— Partita n. 6 Prezzo 242 EUR/t	
— Deposito Miloi Giannitsa n. 8	(810,218 t)
— Deposito Miloi Giannitsa n. 9	(1 094,480 t).

*Articolo 5*

L'organismo d'intervento greco comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, i quantitativi venduti e i prezzi di vendita delle varie partite.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2000.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 529/2000 DELLA COMMISSIONE****del 10 marzo 2000****relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 24 000 t di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 <sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 24 000 t di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento francese indice una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, per

la rivendita sul mercato interno di 24 000 t di granturco da esso detenuto.

*Articolo 2*

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 21 marzo 2000.
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 30 maggio 2000.
3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento francese:

Office national interprofessionnel des céréales

21, avenue Bosquet

F-75341 Paris Cedex 07

(Telex: OFICE 20 04 90 F/OFIDM 20 36 62 F; telefax: 47 05 61 32).

*Articolo 3*

L'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.<sup>(3)</sup> GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.<sup>(4)</sup> GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.

**REGOLAMENTO (CE) N. 530/2000 DELLA COMMISSIONE****del 10 marzo 2000****relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 4 428 t di segala detenuta dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 <sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 4 428 t di segala detenuta dall'organismo d'intervento francese.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento francese indice una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, per

la rivendita sul mercato interno di 4 428 t di segala da esso detenuta.

*Articolo 2*

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 21 marzo 2000.
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 30 maggio 2000.
3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento francese:

Office national interprofessionnel des céréales,  
21, avenue Bosquet  
F-75341 Paris Cedex 07  
(Telex: OFICE 20 04 90 F/OFIDM 20 36 62 F; telefax:  
47 05 61 32).

*Articolo 3*

L'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.<sup>(3)</sup> GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.<sup>(4)</sup> GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.

**REGOLAMENTO (CE) N. 531/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 10 marzo 2000**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, l'articolo 9, paragrafo 5, e l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2637/1999 <sup>(4)</sup>, dispone all'articolo 18, paragrafo 4, e all'articolo 20, paragrafo 4, che i pagamenti ai produttori e alle associazioni di produttori degli importi del premio versati dallo Stato membro o da un'impresa di prima trasformazione siano effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su un solo e unico conto. L'applicazione di tale disposizione crea difficoltà alle associazioni di produttori, poiché questo sistema non consente di garantire un'attività di tesoreria ben ripartita sul territorio e di ottenere crediti operativi dalle banche che non gestiscono la tesoreria dei premi. Occorre pertanto prevedere che i premi siano versati su conti destinati ai pagamenti dei premi e che i loro numeri siano comunicati al competente organismo di controllo.
- (2) L'articolo 20 del regolamento summenzionato ha consentito per due anni ad alcuni Stati membri di effettuare i pagamenti del premio ai produttori tramite l'impresa di prima trasformazione senza possibilità di anticipi. Questa situazione mette in difficoltà la tesoreria dei produttori che sono pagati solo dopo aver consegnato l'intera loro produzione. Occorre dare pertanto la possibilità a questi produttori di ottenere anticipi tramite le imprese di prima trasformazione alle stesse condizioni previste all'articolo 19 per i produttori che ricevono i premi direttamente dagli Stati membri.
- (3) L'articolo 29 dello stesso regolamento prevede che la riserva nazionale possa essere alimentata, tra l'altro, mediante una riduzione lineare entro i limiti del 2 % dei quantitativi oggetto di una cessione definitiva. La riserva nazionale è ripartita secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 3, a fine febbraio e tale termine non consente di utilizzare quote rese disponibili da cessioni definitive per lo stesso anno di produzione. È opportuno prevedere che i quantitativi definitivamente ceduti possano essere utilizzati per il raccolto in corso e che a tale scopo detti quantitativi possano essere ripartiti fino

alla data limite per la conclusione dei contratti di coltivazione.

- (4) L'articolo 33, paragrafo 3, dispone che le cessioni di quote di produzione non possono riguardare quantitativi inferiori a 100 chilogrammi. Tale disposizione deve essere resa più flessibile per consentire ai produttori di tabacco la cui quota per il gruppo di varietà considerato è inferiore a 100 chilogrammi di cederla interamente.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2848/98 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 18, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. I pagamenti alle associazioni di produttori degli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 e il pagamento del prezzo d'acquisto al produttore da parte di un'impresa di prima trasformazione sono effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conti destinati a tali pagamenti — i cui numeri sono comunicati all'autorità competente incaricata del controllo — e che, nell'ambito di un'associazione di produttori, devono essere vincolati al pagamento dei singoli produttori membri dell'associazione.»

- 2) Il testo dell'articolo 19 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 19

1. Gli Stati membri applicano un sistema di anticipi sui premi a favore dei produttori, conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 8.

2. L'anticipo di cui al paragrafo 1 è versato, su richiesta del produttore o, per il raccolto 2000, dell'impresa di prima trasformazione, in base ad un attestato di ammissibilità al beneficio dell'anticipo, redatto dal competente organismo di controllo.

3. Salvo disposizioni contrarie dello Stato membro che ne fosse già in possesso, alla domanda di anticipo vanno acclusi i documenti seguenti:

- a) copia del contratto di coltivazione stipulato dal produttore, rilasciata a nome del medesimo;
- b) copia dell'attestato di quota rilasciato al produttore e oggetto di detto contratto;
- c) una dichiarazione scritta del produttore in cui siano indicati i quantitativi di tabacco che è in grado di consegnare nel raccolto in corso.

<sup>(1)</sup> GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

<sup>(2)</sup> GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU L 323 del 15.12.1999, pag. 8.

4. L'attestato di cui al paragrafo 2 viene rilasciato dall'organismo di controllo previa verifica dei documenti di cui al paragrafo 3 e dell'esattezza della dichiarazione scritta presentata dal produttore.

Per l'impresa di prima trasformazione, l'attestato è rilasciato sulla base dei contratti di coltivazione da essa conclusi e delle consegne effettuate o prevedibili.

5. Il versamento dell'anticipo, il cui importo massimo è pari alla parte fissa del premio da corrispondere al produttore, è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari all'importo dell'anticipo stesso maggiorato del 15 %.

L'anticipo è pagato a decorrere dal 16 ottobre dell'anno del raccolto e deve essere versato al più tardi trenta giorni dopo la presentazione della domanda di cui al paragrafo 2 e della prova dell'avvenuta costituzione della cauzione, salvo qualora la suddetta domanda venga presentata prima del 16 settembre, nel qual caso il termine è portato a 77 giorni.

6. Se l'anticipo è corrisposto a un'associazione di produttori o a un'impresa di prima trasformazione ed entro trenta giorni a decorrere dalla sua ricezione l'importo dell'anticipo non è stato versato ai soci aventi diritto o, se del caso, ai produttori aventi diritto, oppure non è stato rimborsato allo Stato membro, l'importo che rimane disponibile produce interessi al tasso fissato dallo Stato membro. Tali interessi sono computabili a beneficio del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) a decorrere dalla data di ricezione dell'anticipo.

7. L'importo dell'anticipo versato viene detratto dall'importo del premio che deve essere versato, secondo quanto disposto rispettivamente all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 20, paragrafo 1, a partire dalla prima consegna effettuata.

La cauzione è svincolata su presentazione dell'attestato relativo al controllo del quantitativo di tabacco in questione e della prova del versamento dell'importo corrispondente a titolo del premio ai produttori aventi diritto. Gli Stati membri determinano le condizioni complementari, in particolare i periodi di consegna del tabacco o i quantitativi minimi per i quali può essere rilasciato un attestato di controllo.

Il 50 % della cauzione è svincolato nel momento in cui è stato erogato il 50 % del premio da versare.

La cauzione è svincolata nel momento in cui l'intero anticipo concesso è stato detratto dall'importo dei premi da versare.

8. Salvo forza maggiore, se entro il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 1, un produttore non ha effettuato consegne che permettano di detrarre l'intero anticipo concesso dall'importo dei premi che deve essergli corrisposto, la cauzione costituita dallo stesso produttore viene incamerata a concorrenza dell'importo dell'anticipo non recuperato.

9. Gli Stati membri determinano le condizioni complementari per il versamento degli anticipi, in particolare il termine ultimo per la presentazione delle domande. Nessuna domanda di anticipo può essere inoltrata da un produttore una volta iniziate le consegne.»

3) All'articolo 20, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. I pagamenti degli importi di cui al paragrafo 1 sono effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conti destinati a tali pagamenti — i cui numeri sono comunicati all'autorità competente incaricata del controllo — che devono essere vincolati, nel caso di un'associazione di produttori, al pagamento dei singoli produttori membri dell'associazione.»

4) All'articolo 29, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«Le quote di produzione rese disponibili con l'applicazione del paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, possono essere attribuite fino alla data limite fissata per la conclusione dei contratti di coltivazione.»

5) All'articolo 33, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Le cessioni di quote di produzione di cui al paragrafo 1 non possono riguardare quantitativi inferiori a 100 chilogrammi, tranne per le quote di produzione inferiori a 100 chilogrammi, che devono quindi essere cedute interamente. Tuttavia, i quantitativi ceduti inferiori a 100 chilogrammi devono essere oggetto di una comunicazione alla Commissione.»

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal raccolto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione



**REGOLAMENTO (CE) N. 532/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 10 marzo 2000**

**recante deroga al regolamento (CE) n. 658/96 che stabilisce alcune modalità della concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 658/96 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 610/1999 <sup>(4)</sup>, stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 per quanto riguarda le condizioni di concessione dei pagamenti compensativi a favore di taluni seminativi. L'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), precisa che le superfici in questione devono essere mantenute, almeno fino all'inizio del periodo di fioritura, in condizioni normali di crescita.
- (2) Alcune regioni della Comunità sono state colpite, nel maggio 1999, da inondazioni eccezionali, che hanno impedito il rispetto della condizione di cui sopra.
- (3) Visto che il mancato rispetto di tale condizione è dovuto a ragioni indipendenti dalla volontà degli interessati, non sembra opportuno rifiutare la concessione dei pagamenti compensativi per le superfici inondate. È pertanto neces-

sario derogare al regolamento (CE) n. 658/96 in talune condizioni.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della riunione congiunta dei comitati di gestione per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 1999/2000 e in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 658/96, le superfici coltivate a seminativi dichiarate inondate nelle regioni elencate nell'allegato del presente regolamento restano ammissibili ai pagamenti compensativi previsti per le colture non irrigate, purché le superfici in questione siano rimaste libere da qualsiasi occupazione fino al normale periodo di fioritura della coltura sinistrata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile ai pagamenti compensativi a titolo della campagna 1999/2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 91 del 12.4.1996, pag. 46.

<sup>(4)</sup> GU L 75 del 20.3.1999, pag. 24.

## ALLEGATO

## 1. GERMANIA

**Hessen**

Landkreise: Groß-Gerau, Bergstraße

**Rheinland-Pfalz**

Landkreise: Alzey-Worms, Ludwigshafen, Germersheim

Kreisfreie Städte: Worms, Frankenthal (Pfalz), Ludwigshafen a.R., Speyer

**Baden-Württemberg**

Regierungsbezirk Karlsruhe:

Landkreise: Karlsruhe, Rastatt; Rhein-Neckar-Kreis

Regierungsbezirk Freiburg:

Ortenaukreis, Landkreise Emmendingen, Konstanz

Regierungsbezirk Tübingen:

Landkreis Ravensburg, Bodensee-Kreis

**Bayern**

Regierungsbezirk Schwaben

Landkreise: Donau-Ries, Dillingen a.d. Donau, Aichach-Friedberg, Günzburg, Augsburg, Neu-Ulm, Unterallgäu, Ostallgäu (compresa la città di Kaufbeuren), Oberallgäu (compresa la città di Kempten), Lindau/B.

Regierungsbezirk Oberbayern

Landkreise: Eichstätt (compresa la città di Ingolstadt), Berchtesgadener-Land, Traunstein, Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen a.d. Ilm, Freising, Dachau, Erding, Mühldorf a. Inn, Fürstfeldbruck, Starnberg, München, Ebersberg, Rosenheim, Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Landsberg a. Lech, Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen

Regierungsbezirk Niederbayern

Landkreise: Straubing-Bogen (compresa la città di Straubing), Deggendorf, Dingolfing-Landau, Landshut, Kehlheim, Passau, Rottal-Inn

Regierungsbezirk Oberpfalz

Landkreise: Landkreis Regensburg (compresa la città di Regensburg), Cham (compresa la città di Cham)

Regierungsbezirk Mittelfranken

Landkreis Roth

## 2. AUSTRIA

**Burgenland**

Oberwart, Güssing

**Niederösterreich**

Amstetten, Melk, Krems Stadt, Krems Land, St. Pölten Land, Tulln, Korneuburg, Wien-Umgebung, Gänserndorf, Bruck/Leitha

**Oberösterreich**

Perg, Eferding

**Steiermark**

Feldbach

**Tirol**

Imst

**Vorarlberg**

Gesamtes Bundesland

**3. FRANCIA**

**Bas-Rhin**

---

## REGOLAMENTO (CE) N. 533/2000 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2000

**che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98 <sup>(3)</sup>, in particolare gli articoli 3, 4 e 5,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato; tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/1999 <sup>(5)</sup>. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva del mercato, appaiano le più favorevoli; per tale determinazione si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee per un prodotto reso cif per un porto dell'Europa del Nord, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato

mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89.

(3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato dal presente regolamento.

(4) A norma dell'articolo 5, paragrafo 3 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, l'importo dell'acconto è pari al prezzo di obiettivo ridotto del prezzo del mercato mondiale, nonché di una riduzione calcolata in base alla formula applicabile in caso di superamento del quantitativo massimo garantito, ma tenendo conto della nuova stima della produzione di cotone non sgranato aumentata almeno del 7,5%. Il regolamento (CE) n. 2606/1999 della Commissione <sup>(6)</sup> ha fissato il livello della nuova stima della produzione per la campagna 1999/2000, nonché la relativa percentuale di maggiorazione. L'applicazione di questo metodo induce a stabilire ai livelli sotto indicati l'importo dell'acconto per Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato a 31,942 EUR/100 kg.

2. L'importo dell'acconto sull'aiuto, di cui all'articolo 5 paragrafo 3 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, è pari a:

- 37,897 EUR/100 kg per la Spagna,
- 33,964 EUR/100 kg per la Grecia,
- 74,358 EUR/100 kg per gli altri Stati membri.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 2000.

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 30.6.1995, pag. 45.

<sup>(2)</sup> GU L 148 del 30.6.1995, pag. 48.

<sup>(3)</sup> GU L 190 del 4.7.1998, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU L 123 del 4.5.1989, pag. 23.

<sup>(5)</sup> GU L 192 del 24.7.1999, pag. 39.

<sup>(6)</sup> GU L 316 del 10.12.1999, pag. 36.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2000.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2000

**recante modalità d'applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda il transito di prodotti di origine animale da un paese terzo verso un altro paese terzo, unicamente su strada, attraverso la Comunità europea**

[notificata con il numero C(2000) 468]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/208/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di evitare inutili ritardi negli scambi, è necessario adottare in via prioritaria regole che disciplinino l'uscita di prodotti di origine animale in transito attraverso la Comunità europea, esclusivamente su strada, da un paese terzo verso un altro paese terzo.
- (2) Dette regole si applicano, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 97/78/CE, alle procedure di transito attraverso la Comunità esclusivamente su strada.
- (3) È importante che il veterinario ufficiale responsabile di un posto d'ispezione frontaliero che riceve merci in transito destinate a lasciare la Comunità sia sempre informato delle partite in arrivo, ed in particolare di quelle il cui arrivo è previsto al di fuori dell'orario normale di lavoro del posto d'ispezione frontaliero.
- (4) È importante specificare i controlli che devono essere effettuati presso il posto d'ispezione frontaliero di uscita al fine di verificare la provenienza della partita.

- (5) È altresì importante specificare la categoria di riconoscimento del posto d'ispezione frontaliero di uscita, al fine di assicurare che il personale ivi operante abbia una certa esperienza in relazione ai prodotti presentati per l'ispezione.
- (6) È necessario disporre di una procedura armonizzata per il controllo delle partite presentate e la compilazione dei documenti da rinviare al posto d'ispezione frontaliero d'introduzione.
- (7) È stata istituita una deroga a favore del personale ispettivo per i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti unicamente per i controlli relativi ai prodotti della pesca.
- (8) La presente decisione sarà applicata fatte salve eventuali modalità operative stabilite dalla Comunità con determinati paesi terzi nell'ambito di accordi internazionali riconosciuti.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 11 della direttiva 97/78/CE, ed in particolare del paragrafo 2, lettera e), del medesimo, al transito di prodotti di origine animale attraverso la Comunità europea da un paese terzo verso un altro paese terzo, esclusivamente su strada, si applicano le seguenti disposizioni.

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 3.

*Articolo 2*

I posti d'ispezione frontalieri di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 97/78/CE devono essere:

- per i prodotti della pesca, tutti i posti di ispezione frontaliere compresi nell'elenco stabilito dalla decisione 97/778/CE della Commissione <sup>(1)</sup> (e relative modifiche);
- per gli altri prodotti di origine animale non contemplati al primo trattino, ad eccezione di quelli riconosciuti esclusivamente per l'ispezione dei prodotti della pesca.

*Articolo 3*

Il veterinario ufficiale oppure, nel caso dei prodotti della pesca, alternativamente il veterinario ufficiale o l'agente designato dall'autorità competente, verificano che nel posto d'ispezione frontaliero di uscita siano eseguiti i controlli prescritti sulle partite destinate a lasciare la Comunità in virtù della presente normativa. I controlli sono intesi a confermare che la partita ricevuta è conforme a quella spedita dal posto d'ispezione frontaliero d'introduzione e alle informazioni contenute nel certificato che scorta la partita, redatto secondo il modello dell'allegato B della decisione 93/13/CEE della Commissione <sup>(2)</sup>.

*Articolo 4*

Una volta ultimati i controlli, sul certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/78/CE, che scorta la partita, si deve apporre la dicitura «formalità di uscita dalla Comunità

europea e controlli delle merci in transito confermati conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 97/78/CE», nonché il timbro del posto d'ispezione frontaliero, la data e la firma del veterinario ufficiale oppure, nel caso dei prodotti della pesca, alternativamente del veterinario ufficiale o dell'agente designato dall'autorità competente.

*Articolo 5*

La presente decisione si applica fatte salve eventuali modalità operative stabilite dalla Comunità con determinati paesi terzi nell'ambito di accordi internazionali riconosciuti.

*Articolo 6*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° aprile 2000.

*Articolo 7*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2000.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 315 del 19.11.1997, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU L 9 del 15.1.1993, pag. 33.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2000

**recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio e delle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE della Commissione per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria cui sono subordinate l'ammissione temporanea, la reintroduzione e le importazioni nella Comunità di cavalli registrati provenienti dalla Repubblica di Corea**

[notificata con il numero C(2000) 472]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/209/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 12, 13, 15, 16 e l'articolo 19, punto ii),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 79/542/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2000/2/CE <sup>(3)</sup>, contiene l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne.
- (2) Le condizioni di polizia sanitaria e quelle relative alla certificazione veterinaria necessarie per l'ammissione temporanea, la reintroduzione dopo l'esportazione temporanea e l'importazione di cavalli registrati sono state fissate, rispettivamente, dalle decisioni 92/260/CEE <sup>(4)</sup> e 93/197/CEE <sup>(5)</sup> della Commissione, modificate da ultimo dalla decisione 1999/613/CE <sup>(6)</sup>, e 93/195/CEE <sup>(7)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 1999/558/CE <sup>(8)</sup>.
- (3) Un'ispezione veterinaria della Commissione nella Repubblica di Corea ha permesso di constatare che in tale paese la situazione zoonosanitaria è tenuta sotto controllo da servizi veterinari efficienti.
- (4) Le competenti autorità veterinarie della Repubblica di Corea si sono impegnate per iscritto a notificare alla Commissione e agli Stati membri, con telex, telefax o telegramma, entro le ventiquattro ore, la comparsa accertata di una delle malattie menzionate nell'allegato A della direttiva 90/426/CEE, soggette a obbligo di denuncia, nonché a comunicare tempestivamente ogni cambiamento nella politica di vaccinazione e di importazione per quanto riguarda gli equidi.

- (5) In seguito ad un'indagine sierologica condotta in preparazione delle Olimpiadi nel 1986 e tenuto conto dei risultati dell'ispezione veterinaria summenzionata, il paese può essere considerato esente dalla morva e dalla durina per almeno sei mesi; non si sono mai verificati casi di peste equina, encefalomyelite equina venezuelana e stomatite vescicolosa.
- (6) La Repubblica di Corea non può essere considerata esente dall'encefalite-B giapponese e vengono effettuate vaccinazioni contro tale malattia.
- (7) Le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria devono essere stabilite in funzione della situazione zoonosanitaria del paese interessato; il caso in esame riguarda solo cavalli registrati.
- (8) Per motivi di chiarezza, per la modifica degli elenchi dei paesi terzi è opportuno adottare il codice ISO del paese.
- (9) La decisione 79/542/CEE del Consiglio e le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE della Commissione debbono essere modificate di conseguenza.
- (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Nella parte 2 dell'allegato della decisione 79/542/CEE, nella colonna speciale per i cavalli registrati, è inserita la riga seguente, secondo l'ordine alfabetico del codice ISO:

«KR		Repubblica di Corea		x		»
-----	--	---------------------	--	---	--	---

## Articolo 2

La decisione 92/260/CEE è modificata nel modo seguente:

- 1) L'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo C dell'allegato I è sostituito dall'elenco seguente:

«Canada (CA), Hong Kong (HK), Giappone (JP), Repubblica di Corea (KR), Macao (MO), Malaysia (Penisola) (MY), Singapore (SG), Thailandia (TH), Stati Uniti d'America (US)».

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.<sup>(2)</sup> GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.<sup>(3)</sup> GU L 1 del 4.1.2000, pag. 17.<sup>(4)</sup> GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67.<sup>(5)</sup> GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16.<sup>(6)</sup> GU L 243 del 15.9.1999, pag. 12.<sup>(7)</sup> GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU L 211 dell'11.8.1999, pag. 53.



- 2) Il titolo del certificato sanitario di cui all'allegato II C è sostituito dal titolo seguente:

«CERTIFICATO SANITARIO

per l'ammissione temporanea nel territorio comunitario di cavalli registrati provenienti da Canada, Hong Kong, Giappone, Repubblica di Corea, Macao, Malaysia (Penisola), Singapore, Thailandia, Stati Uniti d'America per un periodo inferiore a novanta giorni».

- 3) Al capitolo III, lettera d), terzo trattino, dell'allegato II C è aggiunto il termine «Repubblica di Corea (KR)».
- 4) Nella nota in calce <sup>(6)</sup> dell'allegato II C l'elenco «Hong Kong, Giappone, Macao, Malaysia (Penisola) Singapore e Thailandia» è sostituito dall'elenco seguente: «Hong Kong, Giappone, Repubblica di Corea, Macao, Malaysia (Penisola), Singapore, Thailandia».
- 5) Al capitolo III, lettera d), terzo trattino, degli allegati II A, B, D e E è aggiunto il termine «Repubblica di Corea (KR)».

Articolo 3

La decisione 93/195/CEE è modificata nel modo seguente:

- 1) L'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo C dell'allegato I è sostituito dall'elenco seguente:

«Canada (CA), Hong Kong (HK), Giappone (JP), Repubblica di Corea (KR), Macao (MO), Malaysia (penisola) (MY), Singapore (SG), Thailandia (TH), Stati Uniti d'America (US)».

- 2) L'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo C nel titolo del certificato sanitario di cui all'allegato II è sostituito dall'elenco seguente:

«Canada, Hong Kong, Giappone, Repubblica di Corea, Macao, Malaysia (penisola), Singapore, Thailandia, Stati Uniti d'America».

Articolo 4

La decisione 93/197/CEE è modificata nel modo seguente:

- 1) L'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo C dell'allegato I è sostituito dall'elenco seguente:

«Canada (CA), Hong Kong (HK), Giappone (JP), Repubblica di Corea (KR), Macao (MO), Malaysia (penisola) (MY), Singapore (SG), Thailandia (TH), Stati Uniti d'America (US)».

- 2) Il titolo del certificato sanitario di cui all'allegato II C è sostituito dal titolo seguente:

«CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni nel territorio comunitario di cavalli registrati provenienti da Hong Kong, Giappone, Repubblica di Corea, Macao, Malaysia (Penisola), Singapore, Thailandia e di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Canada, Stati Uniti d'America».

- 3) Nella nota in calce <sup>(7)</sup> dell'allegato II C l'elenco «Hong Kong, Giappone, Macao, Malaysia (penisola), Singapore e Thailandia», è sostituito dall'elenco «Hong Kong, Giappone, Repubblica di Corea, Macao, Malaysia (Penisola), Singapore, Thailandia».

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2000

**che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile inclusione dello spinosad nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari**

[notificata con il numero C(2000) 476]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/210/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/80/CE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/414/CEE (in appresso «la direttiva») ha disposto la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive delle quali è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.
- (2) Un richiedente ha presentato alle autorità degli Stati membri un fascicolo relativo ad una sostanza attiva, per ottenerne l'inclusione nell'allegato I della direttiva.
- (3) La ditta Dow AgroSciences, in data 19 luglio 1999, ha presentato alle autorità olandesi un fascicolo relativo alla sostanza attiva spinosad.
- (4) Le suddette autorità hanno comunicato alla Commissione i risultati di un primo esame della completezza del fascicolo per quanto riguarda i dati e le informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, all'allegato III della direttiva. Di conseguenza, conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, il fascicolo è stato presentato dal richiedente alla Commissione ed agli altri Stati membri.
- (5) Il fascicolo relativo allo spinosad è stato presentato al comitato fitosanitario permanente il 17 agosto 1999.
- (6) L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva esige che venga accertato sul piano comunitario che ciascun fascicolo risponda in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, all'allegato III della direttiva.
- (7) Tale conferma è necessaria per poter proseguire l'esame particolareggiato del fascicolo e per offrire agli Stati membri la possibilità di concedere autorizzazioni prov-

visorie per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva nel rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva, con particolare riguardo alla valutazione particolareggiata della sostanza attiva e dei prodotti fitosanitari sotto l'aspetto delle esigenze della direttiva.

- (8) Tale decisione non pregiudica il fatto che al richiedente possano essere richiesti ulteriori dati o informazioni qualora dall'esame particolareggiato risultasse che tali informazioni o dati sono necessari per prendere una decisione.
- (9) Resta inteso, fra gli Stati membri e la Commissione, che i Paesi Bassi proseguiranno l'esame particolareggiato del fascicolo relativo allo spinosad.
- (10) I Paesi Bassi riferiranno alla Commissione, quanto prima possibile ed entro il termine massimo di un anno, le conclusioni del loro esame, accompagnate da eventuali raccomandazioni sull'inclusione o non inclusione e sulle relative condizioni; quando la relazione di valutazione sarà stata ricevuta, l'esame particolareggiato sarà proseguito, con la consulenza di tutti gli Stati membri, nel quadro del comitato fitosanitario permanente.
- (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il fascicolo sottoindicato soddisfa in linea di massima alle esigenze relative ai dati ed alle informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, all'allegato III della direttiva, tenendo conto degli usi proposti:

fascicolo presentato dalla ditta Dow AgroSciences alla Commissione ed agli altri Stati membri in vista dell'inclusione dello spinosad quale sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed inoltrato al comitato fitosanitario permanente il 17 agosto 1999.

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 210 del 10.8.1999, pag. 13.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2000.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---